



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL SARRABUS"**

### **PREAMBOLO**

L'Università della Terza Età del Sarrabus è stata costituita formalmente in data 2 marzo 2011, con atto ricevuto dal Dr. Ugo Fadda, Notaio in Muravera, Repertorio n.9912, Raccolta 4887. Lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto costitutivo è stato modificato dall'Assemblea dei Soci in data 26 Maggio 2022 per adeguarlo alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), nel testo che segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ**

#### **Art. 1 - Denominazione – Sede - Durata**

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Università della Terza Età del Sarrabus", di seguito indicata con il termine Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza di diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e ne favorisce la partecipazione senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione ha sede legale in Muravera, in Via Marconi n.72. E' contraddistinta dal logo allegato al presente Statuto che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza con diritto di esclusiva. Essa svolge la sua attività di durata illimitata nel territorio dei Comuni del Sarrabus.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 2 - Finalità**

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale con esclusione di qualsiasi fine di lucro ed ha lo scopo di:

- contribuire alla promozione culturale e sociale dei soci mediante l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in genere e a quella Sarrabese in particolare;
- realizzare attività culturali e socio-culturali, predisponendo e attuando iniziative concrete per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità;
- promuovere la costituzione di una "Università popolare" che si rivolga indistintamente a tutti, senza distinzione di età, sesso, confessione religiosa, etnia, per la crescita della persona e la crescita professionale;
- promuovere gemellaggi con altre Università della Terza Età italiane e straniere per la realizzazione degli scopi sociali;
- organizzare e gestire attività artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della comunità;
- collaborare alla elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche e altre realtà del terzo settore;

- promuovere stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo;
- organizzare incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;
- organizzare manifestazioni di carattere artistico e/o musicale;
- promuovere attività di intrattenimento.

L'Associazione può istituire, senza aggravio di spese a carico del proprio bilancio, sedi minori periferiche, staccate e può organizzare alcune attività in Comuni vicini, non facenti parte del Sarrabus, non sedi di Università Terza Età, sulla base di manifestazioni di interesse delle comunità interessate.

Può rilasciare attestati di frequenza ai corsi e ai laboratori, svolti anche in modalità on line, se frequentati per un numero di ore non inferiore ai  $\frac{3}{4}$ .

### **Art. 3 - Quadro normativo di riferimento**

L'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, in particolare il D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017, cosiddetto "Codice del Terzo Settore", come corretto ed integrato dal D.Lgs. n.105 del 3 agosto 2018. E' disciplinata, altresì, dalla Legge del 22 giugno 1992, n.12, e ss.mm.ii., emanata dalla Regione Sardegna recante "Interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età in Sardegna".

### **Art. 4 - Efficacia dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

## **TITOLO II –I SOCI**

### **Art. 5 –Requisiti e procedura di ammissione**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, che ne condividono i principi e intendono perseguirne gli scopi, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici. Possono aderire, in qualità di soci, anche soggetti pubblici istituzionali ed economici, imprese ed associazioni di categoria. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità e l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale.

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza dei presenti.

Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

### **Art. 6 - Categorie di soci**

Le categorie di soci sono le seguenti:

- Soci fondatori: coloro che hanno dato vita all'Associazione;
- Soci onorari: sono soci onorari i cittadini italiani e stranieri, che per professionalità, competenza, esperienza acquisita e particolari benemerienze, possono concorrere al prestigio, alla crescita e all'efficacia dell'Associazione. La loro adesione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto a partecipare alle assemblee dell'Associazione, senza diritto di voto, e sono esentati dal pagamento delle quote sociali;
- Soci sostenitori: coloro che s'impegnano a sostenere l'Associazione anche con sostegni finanziari in tutte le forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno;
- Soci ordinari: sono soci ordinari i cittadini italiani e i cittadini stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età e la cui richiesta di adesione all'Associazione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

I soci devono svolgere la loro attività in seno all'Associazione in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Il loro comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Sono tenuti al pagamento delle quote annuali di Associazione, di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è personale e intrasmissibile. I nuovi soci versano la quota annuale all'atto della loro adesione nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, quando la richiesta sia presentata da almeno 1/10 dei soci con diritto di voto.

Hanno diritto di acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione, pur senza particolare motivazione, secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento giuridico e dal presente Statuto. I soci potranno richiedere, secondo le modalità previste dal Regolamento, direttamente o tramite professionisti di fiducia, il rilascio di una copia di documenti agli atti dell'Associazione o di Libri sociali, entro i limiti della normativa sulla privacy. Essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

### **Art. 8- Perdita della qualifica di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso e di conseguenza provvedere nell'interesse dell'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

1. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
3. non osservi le disposizioni contenute nello Statuto;
4. senza giustificato motivo non assolva puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
5. entro il 28 febbraio non abbia provveduto a versare la quota associativa annuale e/o gli eventuali contributi deliberati dallo stesso Consiglio Direttivo, che potrà comunque decidere di riammetterlo al ricevimento del ritardato versamento.

Il socio che per qualsiasi causa cessa di appartenere all'Associazione non ha diritto alla restituzione dei contributi e delle quote a qualsiasi titolo versati.

La quota o il contributo associativo sono non rivalutabili e sono intrasmissibili.

#### **Art. 9 - Gratuità delle prestazioni**

Lo svolgimento, da parte dei Soci, delle funzioni attribuite ad essi in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente Statuto si deve intendere a titolo completamente gratuito, personale e spontaneo.

L'Associazione potrà provvedere solo al rimborso di spese realmente sostenute dai Soci per le loro attività, sempre che tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano correttamente documentate.

I Soci volontari verranno assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto nel Codice del Terzo Settore.

### **TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, nel caso in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria o nel caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

#### **Art. 11 - Assemblea**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio si può far rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun socio non può avere più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento e di voto.

Delle riunioni si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea generale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno, presso la sede o altrove su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/4 dei soci che ne fanno parte.

L'avviso di convocazione deve contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; deve essere inviato ad ogni socio almeno otto giorni prima a mezzo lettera, fax, e-mail, sms od ogni altro mezzo idoneo a raggiungere la totalità dei soci. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea generale si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve essere inoltre affisso in bacheca, sul sito Web dell'Associazione e nella sede dei corsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno il cinque per cento degli associati. La riunione in seconda convocazione può essere indetta anche nello stesso giorno della prima convocazione, purchè sia posticipata di almeno un'ora.

**L'Assemblea generale delibera in via ordinaria sui seguenti argomenti:**

- l'elezione e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'elezione e revoca del revisore dei conti;
- sull'adozione di eventuali regolamenti interni;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- l'approvazione del programma annuale delle attività;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dai consiglieri.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata dal Presidente, quando lo ritenga opportuno, nel rispetto delle formalità sopra indicate.

Le decisioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

L'Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio Direttivo e sempre che sia possibile verificare l'identità dell'associato.

**L'Assemblea generale dei Soci delibera in via straordinaria sui seguenti argomenti:**

- modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- nomina e potere dei liquidatori;
- accettazione di donazioni e lasciti;
- esonero da responsabilità del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la partecipazione della maggioranza (metà più uno) degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto precisato all'art. 26 per lo scioglimento anticipato.

**Art. 12 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea generale dei soci esclusivamente tra i soci. Si compone di un numero di nove componenti. Di norma dovranno essere assegnate le cariche di: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore dei corsi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni. In caso di cessazione anticipata della carica (per dimissioni, esclusioni, etc.) i componenti subentranti hanno la durata residua dei componenti cessati, a cui essi sono subentrati.

I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di soci.

I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, sono sostituiti alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Qualora il numero dei componenti il direttivo sia inferiore a 4 unità, si provvederà ad indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti e per attività di particolare rilevanza, della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione e della collaborazione di soci aventi le necessarie competenze.

### **Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale e l'eventuale quota per la partecipazione ai corsi;
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- l'organizzazione delle attività sociali;
- l'approvazione dello schema dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto, dagli statuti delle organizzazioni cui l'Associazione aderisce e dalle leggi vigenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività culturale, sociale e amministrativa dell'Associazione e su quanto altro stabilito dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ad ogni componente almeno tre giorni prima a mezzo di lettera, fax, e-mail, sms od ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione da almeno tre componenti, compreso il Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La seconda convocazione deve essere indicata nell'avviso con le stesse modalità precisate dall'art. 11 per l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se le decisioni assunte dal Direttivo comportano spese il verbale dovrà riportare anche la firma del Tesoriere.

### **Art. 14 - Il Presidente e il Vice Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, coordina l'attività degli organi statutari ad eccezione del revisore dei conti che ha autonomia propria, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; con propria

delibera può attribuire compiti specifici al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo e agli associati competenti in determinate materie.

Assume tutte le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione ed a promuoverne la crescita e lo sviluppo.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

### **Art. 15 - Il Segretario**

Il Segretario svolge i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione. In particolare provvede alla custodia e all'aggiornamento dei registri sociali, alla gestione del protocollo, alla redazione dei verbali del consiglio e dell'Assemblea, nonché di tutti gli altri documenti riguardanti l'Associazione.

Per determinate attività di particolare rilevanza, o in relazione a particolari esigenze operative, su autorizzazione del Presidente, il Segretario può avvalersi della collaborazione di Soci, anche componenti del Direttivo, di dipendenti o di terzi.

### **Art. 16 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile. Esprime il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal Consiglio e dall'Assemblea dei soci che comportino esborsi da parte dell'Associazione.

Il parere del Tesoriere è vincolante, in ordine alla sola copertura finanziaria, nelle decisioni che comportano impegni di spesa.

In particolare egli provvede:

- all'elaborazione dei bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- all'aggiornamento e alla custodia dei registri e dei documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- alla riscossione delle quote sociali ed eventualmente di frequenza dei corsi;
- ai pagamenti verso i creditori dell'Associazione, esclusivamente a mezzo assegni bancari o postali;
- alla gestione di un fondo per le minute spese, nella misura definita dal Consiglio Direttivo e destinato al pagamento in contanti, o con carta prepagata, di spese di modesta entità.

Per determinate attività di particolare rilevanza, o in relazione a particolari esigenze operative, su autorizzazione del Presidente, il Tesoriere può avvalersi della collaborazione di Soci, anche componenti del Direttivo, di dipendenti o di terzi.

### **Art. 17 - Il Direttore dei corsi**

E' il responsabile culturale dell'Associazione e presiede lo svolgimento dei corsi e dei laboratori, nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo; egli può essere coadiuvato da uno o più collaboratori, scelti anche tra i soci aventi le necessarie competenze e nominati, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo. A detti collaboratori possono essere attribuiti compiti di segretariato e di supporto alle sue funzioni.

### **Art. 18 - Il Revisore dei conti**

L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve le diverse condizioni economiche previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n.117/2017. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Revisore dei conti ha il compito di verificare e controllare il rendiconto di gestione e la corrispondente documentazione; effettua le verifiche periodiche e redige la relazione di accompagnamento al Rendiconto gestionale.

#### **Art. 19 - Dipendenti e collaboratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione in materia, nonché nel rispetto dei limiti di cui all'art 36 del Codice del Terzo Settore.

### **TITOLO IV – PATRIMONIO-RISORSE ECONOMICHE-BILANCI**

#### **Art. 20 - Patrimonio**

Il patrimonio è costituito dai contributi in denaro o da altri beni mobili o immobili che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano offerti o dati all'Associazione dai soci o da terzi, sia privati cittadini che enti pubblici o privati o religiosi, sia italiani che esteri, e destinato esclusivamente ad attività sociali. Sono esclusi quelli di proprietà dei soci o di terzi concessi all'Associazione in comodato.

#### **Art. 21 - Risorse economiche**

Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:

- le quote associative periodiche;
- i contributi e i rimborsi;
- le donazioni e lasciti;
- gli utili di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- le quote per la frequenza dei corsi;
- ogni altra entrata consentita dalla legge.

I proventi e gli utili, derivanti da attività di carattere marginale o produttivo, sono inseriti in apposito capitolo di bilancio. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzo degli stessi, comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### **Art. 22 - Contributi e rimborsi**

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute dall'Associazione per le attività sociali svolte, sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### **Art. 23 - Gestione dei fondi**

Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati su conti correnti bancari o postali con firma disgiunta del Presidente o del Vice Presidente e del Tesoriere. Tutti i pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere effettuati tramite assegni non trasferibili o bonifici.

#### **Art. 24 - Bilanci**

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese, elaborato dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno dicembre, deve essere presentato all'approvazione della successiva Assemblea ordinaria dei soci; deve essere redatto in conformità al decreto



ministeriale di cui all'art 13, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017. Il bilancio consuntivo, elaborato dal Tesoriere ed esaminato dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il trentuno marzo. Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei dieci giorni che precedono la data della convocazione dell'Assemblea, a disposizione dei soci che intendono prenderne visione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Dopo l'approvazione i bilanci, consuntivo e preventivo, sono pubblicati sul sito Web dell'Associazione.

### **Art. 25 - Libri sociali**

In conformità alle prescrizioni dell'art 15 del C.T.S. (Codice Terzo Settore) l'Associazione tiene:

- a) libro degli associati;
- b) libro verbali dell'Assemblea;
- c) libro verbali Consiglio Direttivo;
- d) libro verbali dell'organo di controllo.

I libri dalla lettera a) alla lettera c) sono tenuti a cura del Segretario.

## **TITOLO V – SCIoglimento - CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 - Durata - Scioglimento dell'Associazione - Disposizioni finali**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci che hanno diritto d'intervenire.

Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.117/2017.

### **Art. 27 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati uno a testa dalle parti in causa ed il terzo sarà designato dall'ordine dei dottori commercialisti. Il loro lodo sarà inappellabile.

### **Art. 28 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle leggi nazionali e regionali in materia.

Il presente Statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro Statuto dell'Associazione.

Al presente Statuto si allega, quale parte integrante, il logo dell'Associazione.

LA PRESIDENTE  
(Elisa Maria Petrucci)

LA SEGRETARIA  
(Elena Zuncheddu)

Allegato allo Statuto dell'Università della Terza Età –



DATA 07/07/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCA UT CAGLIARI 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1245  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 26/05/2022 REGISTRATO IL 07/07/2022  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO C002329

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PTRLMR49R53B250W PETRUCCI ELISA MARIA  
ID. TELEMATICO: TWE22L001245000EE

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	32,00
1551	12,00
1553	2,00
TOTALE	246,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.  
1 - 92179670929

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE  
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO  
VALORE DICHIARATO : 0,00  
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:  
RELATIVO A PROT. 186564 DEL 14/06/2022